

IMPOSTE E TASSE

di CRISTINA RIGATO

Spese tracciabili in dichiarazione dei redditi

Indicazioni sulle detrazioni per spese familiari e sulla documentazione richiesta.

L'obbligo di tracciabilità delle spese riguardanti l'Irpef, al fine di ottenere la detrazione dell'imposta lorda al 19%, come disposto dall'art. 1, c. 679 della legge di Bilancio 2020, non introduce ulteriori limitazioni; pertanto, la detrazione spetta al soggetto intestatario delle spese, indipendentemente dal terzo che materialmente effettua il pagamento. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello 2.10.2020, n. 431, presentato da una persona fisica che detiene il **conto corrente cointestato** con il coniuge, chiarendo che il pagamento o l'anticipo di una spesa effettuato da un soggetto diverso rientra nei rapporti interni tra le parti; **la detrazione spetta al contribuente al quale viene intestata la fattura**, chiunque decida di pagare materialmente tale spesa.

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate semplifica in particolar modo i diversi casi riguardanti le spese di natura familiare, come le spese dei figli a carico pagate da un genitore, ma detratte pro quota da entrambi e le spese sostenute da un membro della famiglia che paga anche per gli altri.

Sotto il profilo della **documentazione richiesta**, al fine di accertare la corrispondenza tra la spesa che si desidera detrarre e il pagamento effettuato da altri, il contribuente produrrà al Caf o al professionista incaricato la **prova cartacea della transazione/pagamento** effettuato dal soggetto che ha materialmente pagato: per esempio, la ricevuta bancomat, l'estratto conto, la copia del bollettino postale o del Mav o la copia dei pagamenti PagoPa. In mancanza della prova cartacea della transazione, il pagamento "**tracciabile**" può essere documentato con **apposita e specifica annotazione** ("**pagamento avvenuto con mezzi tracciati**") in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale (scontrino), da parte del soggetto che cede il bene o presta il servizio. Come ricordato in passato dall'Agenzia, l'annotazione deve essere prodotta dall'emittente, mentre **non sono ammesse aggiunte manuali del contribuente**.

In particolare, nello scontrino la dicitura dovrà uscire dal **registratore di cassa**; nella e-fattura SdI deve essere parte integrante del **tracciato Xml**; nelle fatture digitali non SdI (per esempio, la fattura per le spese sanitarie inviata via e-mail o scaricata da app o sito) si dovrà riportare **nel corpo del file** originario; nelle fatture cartacee l'annotazione dovrà essere a stampa, oppure va controfirmata dall'emittente se viene aggiunta a mano o con un **timbro**. Infine, è opportuno che nelle specifiche di trasmissione al sistema della precompilata sia prevista l'annotazione del pagamento tracciato.

RATIO IN TASCA - TUIR

Il manuale pratico e schematico che riepiloga
il Testo Unico Imposte sui Redditi.

Costantemente aggiornato



ACQUISTA